

Relazione alla proposta di legge ad iniziativa dei Consiglieri Volpini, Mastrovincenzo, Urbinati, Giancarli, Traversini, Giacinti, Rapa, Minardi, Micucci, Busilacchi, Marconi: Modifica alla legge regionale 13 maggio 2003, n. 9 “Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: 'Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti'”.

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge intende chiarire a quali servizi dedicati all'infanzia e all'adolescenza disciplinati dalla normativa regionale vigente devono essere applicate le disposizioni previste dalla normativa statale in materia di obblighi vaccinali.

A tal fine, sono aggiunti due commi nell'articolo 11 della legge regionale 13 maggio 2003, n. 9 “Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: 'Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti'” che chiariscono che tali disposizioni si applicano ad alcune tipologie di servizi e, in particolare: nidi d'infanzia; centri per l'infanzia; spazi per bambini, bambine e per famiglie; centri di aggregazione per bambini, bambine e per adolescenti; agrinido; nidi domiciliari; servizi sperimentali. In coerenza con le responsabilità attribuite dalla legge stessa, al coordinatore di ciascun servizio è demandato l'accertamento dell'osservanza dell'obbligo vaccinale.

L'articolo 2 contiene la previsione dell'invarianza finanziaria.

Infine l'articolo 3 contiene la dichiarazione d'urgenza.